



**Area Contributi e Vigilanza
Ufficio Normativa e Circolari**

CIRCOLARE N. 13, DEL 15/10/2010

- A tutte le Imprese dello spettacolo
- Agli Enti pubblici e privati che esplicano attività nel campo dello spettacolo
- A tutte le società che intrattengono rapporti economici con sportivi professionisti
- Alla Direzione Generale della SIAE
- Agli Uffici Interregionali e Sedi Territoriali
- Alle Aree, Direzioni e Consulenze Professionali della Direzione Generale

LORO SEDI

- e, p.c. - Al Presidente
- Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

LORO SEDI

Oggetto: Retribuzioni convenzionali per la categoria dei cantanti e degli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici ai sensi del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile 2010.

Sommario: *Con la presente circolare è illustrato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile 2010 che, a decorrere dall'anno 2010, stabilisce le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per la categoria dei cantanti e degli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici.*

1. Premessa.

Nella gazzetta Ufficiale n. 133 del 10 giugno 2010 è stato pubblicato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 29 aprile 2010 concernente la determinazione delle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo per i cantanti e gli orchestrali che svolgono attività di interprete principale in sala di incisione.

Il citato decreto dispone che, ai fini dell'assolvimento degli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria, le retribuzioni convenzionali da prendere a riferimento, a far data dal 1° gennaio 2010, per il calcolo della contribuzione previdenziale, relativamente alle attività di natura artistica prestate nelle sale di incisione, sono stabilite in relazione al numero dei supporti fonografici venduti, nella misura risultante dalla tabella che costituisce parte integrante del medesimo decreto.

Il D.M. 29 dicembre 2003 - in applicazione dell'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1420¹ - aveva già determinato, a decorrere dall'anno 2004, le retribuzioni convenzionali ai fini del calcolo dei contributi di previdenza obbligatoria per la categoria dei cantanti nelle sale di incisione e aveva, altresì, previsto la successiva verifica dell'attuazione del decreto medesimo e l'adeguamento delle retribuzioni convenzionali fissate nell'unita tabella (cfr. Circolare Enpals n. 5/2008).

Pertanto, il legislatore, con le nuove disposizioni di cui al decreto ministeriale 29 aprile 2010 ha rimodulato l'assetto delle retribuzioni convenzionali in trattazione, fissandolo in relazione all'andamento delle vendite dei supporti fonografici e ha provveduto a delinearne ulteriormente l'ambito di applicazione.

Pare, a tal riguardo, opportuno rammentare che, ai sensi dell'articolo 3 del sopra citato decreto, dopo un triennio di applicazione del medesimo, verranno poste in essere ulteriori verifiche al fine di provvedere ad un nuovo adeguamento delle retribuzioni convenzionali stabilite dalla tabella allegata.

Ciò premesso, si riepilogano, nella presente circolare, gli aspetti attuativi della nuova formulazione del decreto e se ne evidenziano il profilo soggettivo, oggettivo e i riflessi operativi.

2. Profilo soggettivo.

In riferimento al profilo soggettivo, si evidenzia che il decreto in oggetto ha operato una precisa delimitazione delle figure professionali per le quali è prevista la determinazione in via convenzionale delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti ai fini dell'assolvimento degli obblighi contributivi di previdenza obbligatoria. Nel dettaglio, si tratta di cantanti e orchestrali *“che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici”* destinati alla commercializzazione².

Infatti, il legislatore, per quanto concerne le predette figure professionali, ha riscontrato la mancanza di una contrattazione collettiva di determinazione dei compensi loro spettanti – con conseguente incertezza circa la base contributiva da applicare – e la tendenza a corrispondere compensi a realizzazione procrastinata la cui misura risulta

¹ Art. 4, comma 1, D.P.R. n.1420/1971: “Per particolari categorie di lavoratori dello spettacolo il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, può stabilire, con proprio decreto, apposite tabelle di retribuzioni medie e convenzionabili ai fini del calcolo dei contributi”.

² cfr. art. 1, comma 1, D.M. 29 aprile 2010.

variabile e non direttamente connessa alle attività prestate nelle sale di incisione.

Risultano esclusi, dall'ambito di applicazione del decreto in oggetto, gli artisti il cui rapporto di lavoro è regolato da accordi e contratti di lavoro di natura collettiva, nonché coloro che partecipano in via marginale alla produzione del brano musicale in sala di incisione, ponendo in essere una attività di supporto alla realizzazione del brano medesimo. E' appena il caso di sottolineare, a tal riguardo, che per i medesimi lavoratori continuano a trovare applicazione le ordinarie disposizioni vigenti in materia di assicurazione obbligatoria.

In relazione ai soggetti tenuti ad assolvere gli adempimenti di natura previdenziale, si fa presente che gli oneri contributivi – in deroga all'art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 1420/1971³ – rimangono interamente in capo al datore di lavoro/committente, ovvero, in caso di cessione del brano, in capo al soggetto che ha acquisito il diritto di proprietà sul brano medesimo.

3. Profilo oggettivo.

Le retribuzioni convenzionali di cui si tratta, in applicazione dell'art. 2, comma 1 del decreto in oggetto, sono determinate in riferimento alle prestazioni effettuate, dai cantanti e dagli orchestrali, nelle sale di incisione per la produzione di supporti fonografici destinati ad essere commercializzati in uno o più canali di vendita. Difatti, nella tabella allegata al citato decreto – di seguito riportata – la misura delle retribuzioni convenzionali per brano viene parametrata al numero dei supporti fonografici venduti.

<i>Fascia</i>	<i>Numero supporti fonografici venduti (da)</i>	<i>Numero supporti fonografici venduti (a)</i>	<i>Compenso convenzionale per brano</i>	<i>Contribuzione sociale sul compenso convenzionale per brano (33,00%)</i>
1 ^a		< = 6.000	43,55	14,37
2 ^a	6.001	20.000	188,73	62,28
3 ^a	20.001	60.000	580,72	191,64
4 ^a	60.001	200.000	1.887,34	622,82
5 ^a	>200.000		3.629,50	1.197,74

Pertanto, come esplicitato dal medesimo decreto, non vige l'obbligo di assolvere agli adempimenti contributivi di natura previdenziale quando l'attività di incisione del supporto fonografico non è finalizzata alla commercializzazione e il supporto viene distribuito gratuitamente o in abbinamento editoriale a pubblicazioni poste in vendita senza maggiorazione del prezzo normalmente praticato ex art.1, comma 1, secondo periodo, D.P.C.M. 21/12/2001.

³ Art. 3, comma 1, D.P.R. n.1420/1971: "I contributi a percentuale dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono per due terzi a carico del datore di lavoro e per un terzo a carico del lavoratore; la quota a carico del lavoratore è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui i contributi si riferiscono".

In relazione al nuovo assetto delle retribuzioni convenzionali prospettato nella tabella di cui sopra, pare il caso di evidenziare, come il legislatore, nel tracciare il medesimo, abbia avuto cura di assicurare, in media, una incidenza omogenea degli oneri contributivi sui compensi stimati per ogni fascia di retribuzione convenzionale.

In riferimento al piano strettamente pensionistico, si ribadisce che la contribuzione versata sul compenso convenzionale per brano è utile sia per il diritto che per la misura della pensione. Inoltre, si rammenta che, per quanto concerne il requisito dell'annualità di contribuzione richiesto, per il diritto alle prestazioni, alle figure professionali di cui al decreto in oggetto, la prestazione lavorativa connessa alla produzione di un brano integra l'attribuzione di una giornata assicurativa.

4. Profili operativi.

In ordine all'assolvimento degli adempimenti in materia di assicurazione obbligatoria previsti per i cantanti e gli orchestrali che svolgono, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione di brani musicali finalizzati ad essere riprodotti su supporti fonografici, si evidenziano, nel presente paragrafo, i profili operativi concernenti la gestione delle denunce contributive e degli altri adempimenti informativi nei confronti dell'Enpals.

Preliminarmente, si fa presente che l'obbligo di assolvere ai predetti adempimenti sorge con la pubblicazione del supporto fonografico destinato alla commercializzazione. Pertanto, il versamento della contribuzione, sul compenso convenzionale per brano e per singolo lavoratore interessato, andrà effettuato entro il 16 del mese successivo alla data della pubblicazione del supporto medesimo.

Il predetto versamento della contribuzione, che corrisponderà inizialmente all'importo previsto della tabella di cui sopra per la prima fascia (≤ 6.000 supporti fonografici venduti), andrà effettuato con l'apposito modello di pagamento unificato (mod. F24), per la cui compilazione si rinvia al paragrafo 4.3.

A seguito della diffusione da parte della Società Italiana degli Autori ed Editori dei dati sul volume delle vendite dei supporti fonografici, nasce l'obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali in relazione al passaggio da una fascia all'altra, della citata tabella, corrispondente al numero dei supporti fonografici venduti. In particolare, tale conguaglio andrà operato, tramite il Mod. F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui vengono forniti al produttore, dalla SIAE, i predetti dati. Attualmente, poiché tale comunicazione avviene con cadenza semestrale, il versamento del conguaglio andrà fatto entro il 16 settembre ed entro il 16 marzo di ogni anno⁴.

A tal proposito, si rappresenta che – come espressamente previsto dal decreto di cui si tratta (cfr. art. 2, co. 3) - il predetto obbligo di effettuare le operazioni di conguaglio si esaurisce al termine del quarto semestre di distribuzione del supporto fonografico medesimo.

⁴ Si ricorda che gli adempimenti previdenziali scadenti di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Le stesse modalità di conguaglio previste dal decreto in oggetto – che assumono a riferimento le vendite dei supporti fonografici registrate fino al termine del quarto semestre di distribuzione – verranno adottate anche in relazione ai supporti pubblicati, con la finalità di essere commercializzati, prima del 1° gennaio 2010. A tal riguardo è il caso di evidenziare che le operazioni di conguaglio, concernenti i supporti fonografici pubblicati antecedentemente al 1° gennaio 2010, dovranno essere poste in essere utilizzando i parametri (fasce, aliquote, etc.) di cui alla tabella allegata al D.M. 29 dicembre 2003.

4.1 Richiesta di iscrizione attività d'impresa

In riferimento alla compilazione in via telematica dei campi del modello di “Richiesta di iscrizione attività d'impresa” si fa presente, in particolare, che:

- nel campo “**codice categoria attività d'impresa**” dovrà essere indicato il codice “**212**” corrispondente alla categoria di attività “*Edizione musicale, incisione colonne di repertorio ed incisione dischi. Categoria interpreti principali*”⁵. Si precisa, inoltre, che l'impresa - qualora non vi abbia già provveduto - deve effettuare anche l'iscrizione dell'attività di cui al codice categoria “211 - *Edizione musicale, incisione colonne di repertorio ed incisione dischi*”;
- nel campo “**data inizio**” bisogna indicare la data presunta di inizio attività.

4.2 Denuncia contributiva

Come noto, il datore di lavoro è tenuto a denunciare, per ogni singolo mese di attività soggetta agli obblighi contributivi di legge, le somme dovute a questo Ente, trasmettendo – tramite le procedure telematiche – la denuncia contributiva mensile unificata entro e non oltre il giorno 25 del mese successivo a quello di competenza.

Ciò premesso, si precisa che, nella compilazione di determinati campi della denuncia contributiva, bisognerà attenersi alle indicazioni di seguito esplicitate:

- **ISRC**: indicare il codice brano ISRC (codice standard di registrazione internazionale) assegnato al singolo brano.

Tale codice, per le cui modalità di richiesta si rinvia al sito della Federazione dell'Industria Musicale Italiana (<http://www.fimi.it/ISRC.php>), è stato introdotto come Standard Internazionale nel 1986, dalla Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione e identifica la singola registrazione sul fonogramma.

Esso consta di 12 caratteri che indicano rispettivamente, il Paese del primo proprietario della registrazione; il primo proprietario della registrazione (che coincide con il produttore della stessa nel momento in cui l'ISRC viene assegnato); il codice dell'anno di registrazione; il codice di registrazione.

Si fa presente, a tal proposito, che il datore di lavoro dovrà annotare su un apposito registro i codici ISRC assegnati ai singoli brani;

⁵ Si evidenzia che la nuova definizione del codice categoria attività d'impresa “212” è stata individuata in coerenza con quanto previsto, in relazione al profilo soggettivo, dal decreto in trattazione nella presente circolare.

- **dati dei lavoratori:** indicare i dati identificativi dei cantanti e orchestrali che hanno svolto, in sala di incisione, attività di interprete principale nell'ambito della realizzazione del brano identificato dal codice ISRC;
- **codice qualifica:** indicare uno dei seguenti codici relativi alla categoria di appartenenza dei lavoratori di cui al punto precedente:
 - 011 artisti lirici
 - 012 cantanti di musica leggera
 - 013 coristi, vocalisti
 - 081 concertisti e solisti
 - 082 professori d'orchestra
 - 083 orchestrali
 - 084 bandisti;
- **tabella aliquota:** la tabella aliquota **Z9** risulta già valorizzata;
- **codice retribuzione:** indicare il codice corrispondente alla retribuzione convenzionale per brano, di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale (cfr. par. 3), in relazione al numero dei supporti fonografici venduti. In particolare:
 - prima fascia (< = 6.000): codice di retribuzione R1;
 - seconda fascia (da 6.001 a 20.000): codice di retribuzione R2;
 - terza fascia (da 20.001 a 60.000): codice di retribuzione R3;
 - quarta fascia (da 60.001 a 200.000): codice di retribuzione R4;
 - quinta fascia (oltre 200.000): codice di retribuzione R5;
- **codice agevolazione:** indicare, secondo le istruzioni seguenti, il codice corrispondente alla fascia di provenienza; in tal modo il saldo da versare, calcolato automaticamente dal sistema, sarà uguale alla differenza tra la contribuzione prevista per la nuova fascia di riferimento e la contribuzione relativa alla fascia per la quale è stato effettuato l'ultimo versamento:
 - la fascia di provenienza è la prima: codice di agevolazione R1;
 - la fascia di provenienza è la seconda: codice di agevolazione R2;
 - la fascia di provenienza è la terza: codice di agevolazione R3;
 - la fascia di provenienza è la quarta: codice di agevolazione R4.

A titolo puramente esemplificativo si specifica che, nel caso in cui la retribuzione convenzionale da corrispondere sia equivalente all'importo previsto per la prima fascia, il codice di retribuzione sarà R1 e il campo relativo al codice di agevolazione non andrà compilato. Invece, nell'ipotesi in cui il numero dei supporti fonografici venduti dovesse passare da 200.000 (IV fascia) ad oltre 200.000 (V fascia), il codice di retribuzione sarebbe R5 e il codice di agevolazione R4;
- la prestazione lavorativa connessa alla produzione di un brano comporta, convenzionalmente, il riconoscimento di una giornata assicurativa, pertanto la procedura attribuisce automaticamente **1** giornata;
- **giornata convenzionale della prestazione:** indicare, nell'apposito campo, la "data inizio". Il campo della "data fine" viene automaticamente valorizzato con la medesima data.

Si rammenta, infine, l'obbligo, in caso di lavoratore già pensionato, di indicare, ove prevista, la trattenuta per incumulabilità del reddito da lavoro con la pensione; la trattenuta, sarà operata dal datore di lavoro e versata all'Ente con le consuete modalità.

4.3 Modalità di versamento

Il versamento della contribuzione dovuta, deve essere effettuato, utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24), entro il giorno 16 del mese successivo a quello di competenza.

Il datore di lavoro compilerà il modello di pagamento unificato indicando nella sezione “altri enti previdenziali ed assicurativi” i seguenti dati:

- **codice Ente:** indicare il codice **0001**, identificativo dell'ENPALS;
- **codice Sede:** indicare il codice della Sede ENPALS presso la quale è aperta la posizione contributiva dell'impresa⁶;
- **causale contributo:** indicare il codice “**CCLS**”, relativo al versamento di contributi correnti;
- **codice posizione assicurativa:** indicare il codice della posizione assicurativa (nove caratteri), composto dal codice gruppo (sei caratteri), seguito dal codice di attività (tre caratteri);
- **periodo di riferimento “da”:** indicare nella forma mm/aaaa il mese e l'anno del periodo di competenza dei contributi versati (es. 11/2010);
- **periodo di riferimento “a”:** non compilare;
- **importi a debito versati:** indicare l'importo dei contributi e, ove dovute, delle trattenute di pensione, versati;
- **importi a credito compensati:** indicare l'eventuale importo, che l'impresa porta a compensazione nell'ambito del mod. F24.

Da ultimo, si rappresenta che, in considerazione dell'efficacia retroattiva del decreto di cui si tratta, la contribuzione sul compenso convenzionale per brano versata indebitamente, nel periodo di competenza a partire da gennaio 2010 fino alla data di pubblicazione della presente circolare, sarà oggetto di appositi rimborsi; viceversa per gli eventuali contributi non versati, nel periodo di cui sopra, l'ammontare delle somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, sarà ridotto alla misura degli interessi legali vigente alla data della regolarizzazione. A tal riguardo, si evidenzia che, le imprese dovranno provvedere a contattare gli Uffici territoriali dell'Ente che forniranno assistenza alle imprese medesime, nell'espletamento delle predette operazioni di regolarizzazione o di rimborso.

IL DIRETTORE GENERALE

(Massimo Antichi)

⁶ L'elenco dei codici Sede da utilizzare per la compilazione del modello di pagamento F24 è disponibile sul portale dell'Ente, www.enpals.it, nell'apposita sezione “Modulistica”.